In nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 111/2025

Sul ricorso in materia pensionistica iscritto al n. **23998** del registro di Segreteria, proposto da:

- **C. D.** (C.F.: omissis), nato il omissis ad omissis (omissis), residente in omissis, via omissis, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ) alla Via Mario Paola n. 4, presso e nello studio dell'Avv. Sergio Notarianni che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo - *ricorrente*

Contro

l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Caterina Battaglia, elettivamente domiciliato in Catanzaro, via Tommaso Cmpanella n. 11, presso la sede dell'Avvocatura regionale INPS, giusta procura in atti - *resistente*

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Trattato nella udienza pubblica del 15 maggio 2025;

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato il sig. C. D. ha convenuto innanzi all'intestata Sezione giurisdizionale della Corte dei conti l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentando quanto segue:

- in data 24.05.2023, ha chiesto all'Inps di omissis, la rideterminazione del trattamento pensionistico in quanto la retribuzione pensionabile considerata ai fini del calcolo pensionistico risultava inferiore a quanto comunicato dall'amministrazione di appartenenza con l'invio dell'<*ultimo miglio*>;
- in pari data, l'Inps di omissis, riscontrava la richiesta comunicando che la pratica era stata inoltrata al competente ufficio per le opportune verifiche;
- in data 03.08.2023, non avendo ricevuto alcun ulteriore riscontro, sollecitava l'Inps di omissis in merito a quanto richiesto e , in data 10.08.2023, l'Inps di omissis, riscontrava il sollecito comunicando che, in caso di riscontro positivo si sarebbe provveduto alla rideterminazione della pensione;
- rimaste infruttuose le diffide successivamente inviate, ha introdotto la domanda giudiziale.

2. L'INPS si è costituito con memoria del 29.11.2024, così argomentando: "i*l Sig. C., ex dipendente dell'*omissis*, con la qualifica di* omissis*, è titolare, giusta determina n°* omissis*, della Pensione anticipata (ex-anzianità), liquidata con il sistema Misto*

a decorrere dal 01/01/2022. In effetti, verosimilmente per un'anomalia tecnica, la procedura non ha considerato i dati retributivi presenti nell'"ultimo miglio" (doc. 2) trasmessi dall'amministrazione di appartenenza ed è stata, quindi, considerata, ai fini pensionistici, una retribuzione inferiore, come si evince a pag. 5, nel riquadro "retribuzione pensionabile", della determinazione di pensione (doc. 3). Sicchè, l'ufficio amministrativo competente sta procedendo a definire la riliquidazione in favore dell'odierno ricorrente, in forza di quanto, attualmente, presente sulla piattaforma nuova passweb" (cfr., memoria INPS, pag. 2, 2° cpv.)

Indi ha concluso chiedendo la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

3. All'udienza del 12.12.2024, su concorde e comune richiesta delle parti, la causa è stata rinviata al giorno 13.03.2025, e poi all'udienza odierna per la verifica dell'esatto adempimento da parte dell'INPS.

4. Con note difensive del 7 maggio 2025, l'INPS ha depositato il provvedimento di liquidazione dell'importo e, con riferimento all'esatta quantificazione dello stesso, ha specificato che "poiché senza le annualità di contribuzione derivanti dal riscatto verrebbe meno il diritto a pensione, l'ufficio ha determinato l'onere ancora residuo a carico di parte ricorrente in € 3.074,93 (di cui € 2.463,63 importo capitale + € 611,30 interessi da novembre 2006 a dicembre 2024, doc. 5) che sarà

recuperato, quanto ad € 1.393,80, in unica soluzione sull'importo degli arretrati al netto dell'IRPEF, e quanto al restante importo, in tre rate da € 560,34 ciascuna a partire da marzo 2025 (doc. 6)

5. All'udienza del 15 maggio 2025 l'avv. Notarianni, preso atto dell'avvenuta ridefinizione dell'importo liquidato, ha dichiarato che l'interesse del ricorrente è stato soddisfatto e aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere avanzata dall'INPS, tuttavia con condanna alle spese di lite in virtù del principio della soccombenza virtuale. L'avv. Battaglia ha quindi concluso per la declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese.

6. Attesa l'integrale soddisfazione dell'interesse del ricorrente, deve essere pronunciata la cessata materia del contendere.

7. In virtù del principio della soccombenza virtuale, vengono liquidate in favore dell'Avv. Sergio Notarianni, antistatario, le spese di lite nella misura di euro 1.000,00= oltre accessori di legge se dovuti.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia promossa da C. D. contro l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, dichiara cessata la materia del

contendere.

Condanna l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1.000,00= oltre accessori di legge se dovuti in favore dell'Avv. Sergio Notarianni.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 15 maggio 2025

Il Giudice

f.to Dott. Carlo Efisio Marrè Brunenghi

Depositato oggi in Segreteria nei modi di legge

Il responsabile della Segreteria

f.to Dott.ssa Francesca Deni